

Bruxelles, 26.5.2021
COM(2021) 259 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici tra l'Unione europea e l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea, la Tunisia e gli Stati Uniti d'America

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio¹ stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell'Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Il riconoscimento di paesi terzi ai fini dell'equivalenza dovrebbe farsi mediante accordi commerciali tra l'Unione e detti paesi.

Il regolamento (UE) 2018/848, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1693², fissa al 31 dicembre 2026 la data di scadenza del riconoscimento ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007³. Di conseguenza il riconoscimento dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, della Costa Rica, dell'India, di Israele, del Giappone, della Nuova Zelanda, della Repubblica di Corea, della Tunisia e degli Stati Uniti d'America terminerà alla data summenzionata.

Al fine di assicurare la continuità degli scambi commerciali di prodotti biologici con tali partner dopo il 2026, occorre negoziare nuovi riconoscimenti di equivalenza nell'ambito di accordi commerciali.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Promuovendo gli scambi di prodotti biologici attraverso accordi bilaterali, la proposta contribuisce all'obiettivo generale di "un'UE più forte nel mondo".

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Promuovendo gli scambi di prodotti biologici attraverso accordi bilaterali, la proposta contribuisce all'obiettivo generale di "un'UE più forte nel mondo". Inoltre, incoraggiando gli scambi nel settore del biologico, questi accordi contribuiranno all'obiettivo del Green Deal di collaborare con i partner internazionali per migliorare le normative ambientali a livello globale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• **Base giuridica**

L'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) costituisce la base giuridica della presente proposta.

• **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'UE.

¹ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 10.

² Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

- **Proporzionalità**

La raccomandazione della Commissione è coerente con il principio di proporzionalità.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'unico strumento disponibile per raggiungere l'obiettivo è un accordo internazionale. È pertanto necessaria un'autorizzazione per avviare i negoziati per un accordo internazionale.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Sono state realizzate numerose consultazioni nel contesto della revisione del regolamento sulla produzione biologica. Nel contempo sono state organizzate diverse riunioni e dialoghi con la società civile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione d'impatto si è svolta nel contesto della revisione del regolamento sulla produzione biologica da cui è scaturito il regolamento (UE) 2018/848 su cui si basa la presente proposta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

- **Diritti fondamentali**

La presente raccomandazione è coerente con i trattati dell'UE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La presente proposta autorizza la Commissione a negoziare a nome dell'Unione accordi relativi al commercio di prodotti biologici con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea, la Tunisia e gli

Stati Uniti d'America. La proposta stabilisce nell'allegato le direttive di negoziato che la Commissione e il comitato speciale da consultare dovranno seguire durante i negoziati.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici tra l'Unione europea e l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea, la Tunisia e gli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, in combinato disposto con l'articolo 47 di detto regolamento, stabilisce la possibilità di dare accesso al mercato dell'Unione ai prodotti biologici provenienti da paesi terzi che, nell'ambito di un accordo commerciale, sono stati riconosciuti come aventi un sistema di produzione che soddisfa obiettivi e principi uguali a quelli dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia di conformità.
- (2) A norma dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848, come modificato dal regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio², il riconoscimento ai fini dell'equivalenza di paesi terzi di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007³ del Consiglio termina il 31 dicembre 2026. È pertanto necessario avviare negoziati in vista della conclusione degli accordi pertinenti con i paesi terzi interessati.
- (3) Il commercio di prodotti biologici tra l'Unione e la Svizzera è disciplinato dall'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli⁴. La Svizzera è stata inserita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione⁵ per motivi di trasparenza. L'allegato 9 di detto accordo prevede un meccanismo di aggiornamento dell'accordo in caso di modifiche

¹ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 10).

² Regolamento (UE) 2020/1693 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (GU L 381 del 13.11.2020, pag. 1).

³ Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

⁴ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁵ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

delle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti. Non è pertanto necessario avviare negoziati con la Svizzera.

- (4) Il Cile è stato riconosciuto paese terzo equivalente tramite l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici⁶. Il Cile è stato inserito nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per motivi di chiarezza. Gli articoli 3 e 4 di detto accordo prevedono la possibilità di adattare il riconoscimento in caso di modifiche delle disposizioni legislative e regolamentari di una delle parti. Non è pertanto necessario avviare negoziati con il Cile.
- (5) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra⁷, ha istituito un riconoscimento reciproco dell'equivalenza dell'attuale normativa e del sistema di controllo in materia di produzione biologica di entrambe le parti dell'accordo. L'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato TBT-4 sui prodotti biologici stabilisce che, in vista dell'applicazione del regolamento (UE) 2018/848 il 1° gennaio 2022, ciascuna parte riesamina il riconoscimento dell'equivalenza entro il 31 dicembre 2023. Non è pertanto necessario avviare negoziati con il Regno Unito.
- (6) È pertanto opportuno autorizzare la Commissione ad avviare negoziati in vista della conclusione degli accordi pertinenti con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea, la Tunisia e gli Stati Uniti d'America.
- (7) Per consentire all'Unione di intrattenere relazioni reciproche con i paesi terzi relative al commercio di prodotti biologici, è opportuno stabilire direttive di negoziato per accordi che consentano all'Unione e al paese terzo in questione di riconoscere l'equivalenza delle rispettive norme di produzione biologica e dei rispettivi sistemi di controllo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, accordi relativi al commercio di prodotti biologici con l'Argentina, l'Australia, il Canada, la Costa Rica, l'India, Israele, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Repubblica di Corea, la Tunisia e gli Stati Uniti d'America.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il [nome del comitato speciale – inserimento a cura del Consiglio].

⁶ GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4.

⁷ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*